

colo 1 del successivo decreto 17 dicembre 1919, ai profughi, quando sia consentito o possibile il ritorno, è dovuto, oltre al trasporto gratuito, un sussidio speciale pari a 90 giornate del sussidio cui sono provvisti, e ciò per sopperire alle spese della prima sistemazione.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« DELLO SBARBA ».

**Buonocore.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se analogamente a quanto fu disposto negli anni decorsi, non ritenga equo di dover concedere il beneficio di sostenere in marzo gli esami a tutti gli studenti appartenenti alla classe di leva del 1901 anzichè soltanto a quelli di detta classe che furono volontari di guerra ».

**RISPOSTA.** — « Negli anni decorsi fu concessa una sessione di esami nel mese di marzo agli studenti, che, sebbene non ancora chiamati alle armi, erano soggetti a servizio militare appartenendo alla classe immediatamente posteriore all'ultima chiamata, per dar loro modo di ultimare gli studi medi prima che l'improvvisa e non prevedibile chiamata alle armi li avesse obbligati ad interromperli.

« Quest'anno, essendo le chiamate alle armi regolate dalla legge comune, e non potendo quindi temersi nessun danno alla carriera scolastica da una chiamata anticipata, manca ogni motivo per giustificare analoga eccezione.

« La sessione di marzo corrente è la seconda di quelle autorizzate con decreto 17 agosto 1919, n. 1568 a favore di coloro che, avendo dovuto interrompere gli studi pel servizio militare non possiedono ancora il titolo della scuola media a cui erano iscritti al momento della chiamata.

« Ad essa possono partecipare anche i nati nel 1901 nel caso che si verifichi la susposta condizione per il servizio militare volontario da loro eventualmente prestato ».

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CAPOREALI ».

**Buonocore.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se, ammesso il principio che lo stipendio del maestro decorre dall'inizio dell'anno scolastico (1° ottobre), non ritenga di dover invitare le autorità scolastiche provinciali a corrispondere dal 1° ottobre lo stipendio a quei maestri assunti posteriormente a quella data per

effetto di concorsi che non potettero esaurirsi in settembre ».

**RISPOSTA.** — « Il principio che lo stipendio dei maestri elementari debba decorrere dal principio dell'anno scolastico e non dal giorno della nomina ad insegnante, costituiva una specie di *jus singulare* di fronte a tutte le altre categorie di funzionari dello Stato e dipendenti provinciali e comunali, introdotto da una giurisprudenza — non sempre giustificabile — che mirava ad ovviare agli inconvenienti che derivavano dalla colpevole negligenza dei comuni nel bandire ed espletare i concorsi magistrali.

« Passate le scuole all'Amministrazione dei Consigli scolastici ed eliminata, così, la possibilità che per risparmio di spese o per trascuratezza nell'adempimento dei suoi obblighi, il comune non bandisse e non espletasse tempestivamente i concorsi, era naturale che si tornasse, anche per i maestri, alla norma generale, per cui lo stipendio ai funzionari va corrisposto dal giorno della nomina.

« Per quanto più particolarmente riguarda gli ultimi concorsi, è da osservare che, qualora si volesse applicare il principio ricordato dall'interrogante, si dovrebbe corrispondere lo stipendio dal 1° ottobre 1919 anche a quei maestri che furono ammessi ai concorsi in virtù del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2285, ossia ad un personale che, alla data del 1° ottobre, non solo non era in servizio, ma non aveva neanche il diritto di partecipare ai concorsi. Ciò, oltre che assai dannoso per l'Erario, creerebbe una vera e propria condizione di privilegio, che nessuna ragione potrebbe giustificare.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CAPOREALI ».

**Calò.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se non creda doveroso, per quanto riguarda la decorrenza dello stipendio degli insegnanti elementari, il ritorno alla costante giurisprudenza la quale stabilisce tale decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico, almeno per i primi nominati in seguito a concorso, anche quando per qualsiasi motivo sia intervenuto un ritardo nella nomina ».

**RISPOSTA.** — « Il principio che lo stipendio dei maestri elementari debba decorrere dal principio dell'anno scolastico e non dal giorno della nomina ad insegnante, co-